N. **2452-115-342-525-1230-1377-1478-1774-1794-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

Relatore: **GITTI**

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SIGNORI, CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVALLE, NOVELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPINELLI, DELLA BRIOTTA, FABBRI, FOSSA, JANNELLI, NOCI, PETRONIO, SCEVAROLLI, TALAMONA (n. 467); CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI (n. 709); BARTOLOMEI, BONIFACIO, DE VITO, DE GIUSEPPE, DONAT-CATTIN, MANCINO, SAPORITO, BAUSI, SCHIANO, GRANELLI, VALIANTE, NEPI, MURMURA, MEZZAPESA, MARCHETTI, FRACASSI, BORZI, VETTORI, BOMBARDIERI, COLOMBO VITTORINO (V.) (n. 781); MALAGODI, FASSINO (n. 783); CROLLALANZA, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO (n. 798); STANZANI GHEDINI, SPADACCIA (n. 904); MODICA, BERTI, PIERALLI, BENEDETTI (n. 945)

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 marzo 1981 (Stampati nn. 467, 709, 781, 783, 798, 904, 945)

—

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1981

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, ZANONE, ALTISSIMO, BASLINI, BIONDI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA, ZAPPULLI

Presentata il 20 giugno 1979

Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali capoluoghi di provincia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, TREMAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 13 luglio 1979

Istituzione di una anagrafe patrimoniale e tributaria dei membri del Parlamento

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVESTRI, MASTELLA, SANGALLI, ZOPPI, SANESE, ANDREOLI, ARMELLIN, BOTTA, BROCCA, CAPPELLI, CASATI, CAVALIERE, CERIONI, CITTERIO, CRISTOFORI, FALCONIO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, GALLI LUIGI, GARAVAGLIA MARIA PIA, LAMORTE, LATTANZIO, LO BELLO, MAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, PATRIA, PAVONE, PEZZATI, PISANU, QUIETI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SOBRERO, TANTALO, TASSONE, TESINI GIANCARLO, VIETTI ANNA MARIA

Presentata l'8 agosto 1979

Disposizioni normative per i cittadini eletti alle cariche di senatore, deputato e consigliere regionale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLONI, BODRATO, SALVI, ANDREONI, BONALUMI, BORRI, CABRAS, CARELLI, FIORET, LUCCHESI, PADULA, PICANO, PISANU, RUBBI EMILIO, TASSONE, TESINI GIANCARLO, VERNOLA, ZURLO

Presentata il 4 gennaio 1980

Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione in materia di stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari

---

d'iniziativa del Deputato CORTI

Presentata il 7 febbraio 1980

Norme per la dichiarazione obbligatoria dello Stato patrimoniale per gli eletti al Senato, alla Camera dei deputati, ai consigli regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali capoluogo di provincia

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEODORI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 6 marzo 1980

—

Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALEMA, CANULLO, CHIOVINI CECILIA, COLONNA, POCHETTI

Presentata il 29 maggio 1980

—

Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti

---

d'iniziativa del Deputato LETTIERI

Presentata il 13 giugno 1980

—

Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari

---

Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Numerose sono le iniziative di legge (nn. 2452-115-342-525-1230-1377-1478-1774-1794) che nel corso della legislatura sono state promosse da parlamentari dei diversi gruppi politici sui temi della cosiddetta « moralizzazione » della vita politica e in particolare con riferimento alla cosiddetta anagrafe patrimoniale o più esattamente alla trasparenza della situazione patrimoniale e dei redditi degli uomini politici, da attuare attraverso strumenti e meccanismi di riscontro che ne assicurino pubblicità.

Alcune di queste proposte riproducono anzi, con gli opportuni adattamenti, iniziative già in precedenza assunte, che testimoniano l'attenzione crescente che in questi anni è stata portata al problema. Contemporaneamente da parte del Senato della Repubblica è stata approvata l'11 marzo 1981 una proposta di legge (n. 2452) recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, risultante dall'unificazione di diverse proposte di tutti i gruppi politici. Questa proposta – frutto di una unitaria convergenza di apporti e di intenti – ha seguìto un lungo e complesso *iter* di elaborazione ed è stata discussa e approvata contestualmente alla proposta n. 2451, che reca modifiche alle norme sui finanziamenti pubblici e privati ai partiti. Le due proposte invero presentano alcuni aspetti di stretta connessione, riconducibili a un comune obiettivo volto a restituire credibilità al nostro sistema democratico, attraverso il conseguimento di una migliore trasparenza dell'attività politica sotto il profilo finanziario, per realizzare funzionalità, chiarezza e assicurare un più corretto svolgimento della vita pubblica. La I Commissione, esaminate le varie proposte su indicate, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, per la discussione e l'approvazione, la proposta risultante dal testo deliberato dal Senato.

2. – Le esigenze diffuse di rinnovamento morale e istituzionale, alle quali con la proposta in esame ci si sforza di dare una prima risposta (inevitabilmente parziale) ma concreta e apprezzabile da parte dell'opinione pubblica, attengono propriamente alla grave crisi che investe la società, il rapporto fra i partiti e la gente, la vita e il funzionamento delle istituzioni, nel convincimento – come è stato esattamente notato – che alla base della stessa vi è « una causa di natura morale », per il corrompimento di regole e valori che devono caratterizzare e ispirare l'impegno politico e civile. La « questione morale » non è infatti riducibile a sola questione di responsabilità penale; né si esprime soltanto nell'intreccio fra sfera pubblica e privata, fra affari e politica; ma attiene al prevalere, talvolta, nell'esercizio di pubbliche funzioni, di condizionamenti e interferenze di parte, palesi o sommerse, che contraddicono e deviano dalla causa tipica, dall'autentica legittimazione dei diversi poteri. Essa propriamente tocca quindi, le motivazioni di fondo, le regole di comportamento, la tensione ideale che deve animare l'azione pubblica e rappresenta perciò momento essenziale di un vero disegno di rinnovamento, poiché qualifica alla base le conseguenti scelte politiche.

Un impegno in questa direzione – pur motivato da obiettive preoccupazioni – non reca quindi il segno di una sfiducia, di un giudizio o di un sospetto preconcetto.

Del resto, non può condividersi nei riguardi della classe politica un giudizio indiscriminato e sommario (che non conviene a nessuno che voglia operare con spirito di verità per la democrazia), costruito sull'esile filo di una inaccettabile separazione e contrapposizione fra una società civile (della cui esistenza qualcuno persino dubita) ricolma di virtù e una classe politica portatrice di ogni vizio e inquinamento.

Il problema sta in termini più complessi e comprensivi, nel recupero - come si è detto - a tutti i livelli di regole e valori, di comportamenti persuasivi, di doveri, di rigorosa distinzione fra sfera pubblica e interessi privati, fra funzioni pubbliche e convenienze di parte, e in scelte politiche coerenti, che la « questione morale » non esaurisce né surroga.

Ma certo spetta innanzitutto alla classe politica, agli eletti come a chi in altri modi è preposto a funzioni e attività pubbliche e comunque di rilevante interesse collettivo, il dovere di una risposta specifica, più esigente, credibile e persuasiva.

Problemi di tale delicatezza e di così rilevante importanza per la vita istituzionale richiedono, per essere efficacemente e seriamente affrontati, volontà e azioni non solo concordi, ma limpide nel loro intento e nel loro obiettivo. L'unitario impegno che largamente si è espresso nel procedimento legislativo è altresì indispensabile, in molteplici direzioni, perché lo strumento che si propone come concreto avvio di una iniziativa qualificata non da intenti « punitivi » ma dall'esigenza comune di ricostruire e assicurare il prestigio e la dignità delle istituzioni e di chi vi è preposto, possa davvero e utilmente perseguire gli scopi individuati, come strumento di verità, sfuggendo ai rischi contrapposti di una lettura (o anche solo di una impressione) per un verso riduttiva (un atto di legittima difesa quasi necessitata per gli onesti) e per altro verso semplicistica e ingenua (un'acritica e troppo facile attribuzione di patente di onestà, corrisposta in cambio di alcuni adempimenti).

Certo, la concreta individuazione di strumenti che realizzino compiutamente l'esigenza di trasparenza non è agevole neppure tecnicamente, come dimostra la esperienza anche di altri Paesi; né è possibile sottovalutare l'incidenza nella sfera privata e nei relativi diritti che misure del genere determinano, tanto più se assunte al di fuori della disciplina complessiva dello *status* delle persone interessate.

La Commissione peraltro - pur con diverse accentuazioni e con qualche riserva ispirata da intenti positivi e costruttivi - ha apprezzato il provvedimento in questione, per l'intenzione che lo sorregge, per il proposito comune di collocarlo entro un più vasto e qualificato disegno, sottolineando altresì l'equilibrio della soluzione proposta e il segno positivo che esso esprime, a fronte di una acuta domanda della gente, tenendo anche conto delle contestuali norme sulla trasparenza e pubblicità dei cosiddetti finanziamenti leciti e sull'estensione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, previsti dalla proposta di legge n. 2452.

L'avvio di una complessiva strategia rende però urgenti - come da più parti è stato sottolineato - interventi e appropriate iniziative anche in altre direzioni. Si pensi alla disciplina delle incompatibilità e delle spese per le campagne elettorali e soprattutto alla riforma della cosiddetta « giustizia politica ».

3. - Le linee generali della proposta in esame sono semplici e chiare.

a) Gli articoli 1 e 12 individuano i soggetti cui la nuova disciplina si applica. La prima categoria comprende i titolari di cariche elettive (i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluogo di province o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti del Governo e i sottosegretari di Stato che non siano membri delle Camere). La seconda categoria comprende i titolari delle più importanti cariche in enti pubblici, anche economici, in aziende autonome dello Stato e aziende speciali, di cui al testo unico n. 2578 del 1925.

Per la prima categoria, la definizione con legge dello Stato si rende opportuna non solo ai fini di una uniformità di previsioni, ma altresì per superare dubbi di costituzionalità che si sono manifestati rispetto ad iniziative di legge regionali. L'individuazione dei soggetti di cui alla seconda categoria si riconduce in parte ai criteri di cui alla legge n. 14 del 1978 sulle nomine negli enti pubblici, che al-

l'articolo 8 ha introdotto per la prima volta il principio della trasparenza delle situazioni patrimoniali.

In linea generale, peraltro, appare da approfondire l'esigenza di estensione e sviluppo dei soggetti-destinatari, in rapporto alle funzioni pubbliche o di interesse collettivo cui le persone sono preposte.

b) L'articolo 2 definisce il contenuto degli obblighi imposti, consistenti in una duplice dichiarazione: la prima, cosiddetta patrimoniale, con le specificazioni fissate dall'articolo 2, n. 1), e con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »; la seconda, rappresentata da copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Gli stessi adempimenti sono previsti per il coniuge non separato e per i figli conviventi. È previsto però, anche per ragioni di costituzionalità, che il familiare possa rifiutarsi. In tal caso il dichiarante ne fa attestazione. I successivi articoli 3 e 4 regolano gli adempimenti annuali successivi e quelli finali.

c) Gli articoli 8 e 9 – che assumono rilievo centrale e caratterizzante dall'intero provvedimento – disciplinano il cosiddetto « diritto di accesso all'informazione », riconosciuto a tutti i cittadini elettori, attraverso la pubblicazione in apposito bollettino delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, nn. 1), 3) e 4), nonché del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Il bollettino è a disposizione dei cittadini elettori. Analoghe norme sono previste per i soggetti diversi non appartenenti alle Camere.

d) Nessun speciale controllo si è ritenuto di prevedere sulle dichiarazioni, sia perché per le relative situazioni già può operare il controllo dell'amministrazione finanziaria, sia perché una duplicità di controllo, oltre a possibili non lievi inconvenienti, avrebbe finito per creare un regime speciale di indagine che non appare né utile né ammissibile. Analogamente, nessuna speciale sanzione (all'infuori della pubblica diffida in caso di inosservanza degli obblighi di dichiarazione) è prevista, dovendosi ritenere, per la natura e la finalità proprie delle norme, che l'unica e insieme più efficace sanzione sia quella morale e politica che i cittadini possono pronunciare, una volta resi operanti strumenti adeguati di conoscenza e di informazione.

e) Va infine sottolineato, con riguardo ai rapporti fra legislazione statale e regionale (compresa quella delle Regioni a statuto speciale), che i princìpi fissati dalla presente legge assumono rilevanza dei princìpi dell'ordinamento.

* * *

Onorevoli colleghi, da tutti è stato sottolineato – ed è considerazione ovvia – che nessuna efficacia risolutiva ha di per sé lo strumento legislativo – fosse pure il migliore – su materie quali quelle in esame, che richiedono innanzitutto una rinnovata coscienza dei doveri, un'azione tenace e paziente su molti versanti, un impegno ampio e sensibile. La forza, la limpidezza, la stessa concreta utilità di questo provvedimento nel quadro di una prospettiva di vera riforma istituzionale esigono quindi, un impegno che resta di lunga lena, e come già ho accennato, la necessità di prendere in considerazione, per la stessa finalità di limpidezza e trasparenza, altri elementi (legami, affiliazioni, eccetera) che alle volte, da soli o intrecciati con fatti finanziari, possono condizionare o ingenerare sospetti, di condizionare in misura assai rilevante l'azione pubblica.

L'obiettivo può essere uno « statuto dell'uomo pubblico » – come anche di recente è stato riproposto – inteso come insieme di regole particolari ma non vessatorie – che concorrano a ridefinire, rispetto ai cittadini, un'immagine della politica e dei suoi protagonisti non in termini di privilegio ma di servizio.

GITTI, *Relatore*.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato; 3) ai consiglieri regionali; 4) ai consiglieri provinciali; 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Gli adempimenti indicati nel precedente comma devono riguardare anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi. In caso di rifiuto opposto da tali soggetti, il dichiarante ne fa attestazione.	*Identico.*

Il termine previsto dal primo comma decorre per i senatori nominati ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione dalla comunicazione della nomina e per i senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59, primo comma, della Costituzione, dal momento della cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica.

ART. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 2.

ART. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

ART. 5.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nell'articolo 2.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 9.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Le dichiarazioni previste nel n. 1) dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 2, n. 2).

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Per i soggetti indicati nell'articolo 1, n. 2), che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento;

ART. 12.

Identico.

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

ART. 13.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5) dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal sindaco o dal presidente dell'Amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nell'Albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Per i soggetti indicati nel n. 1) dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione e per i soggetti indicati nei nn. 2) e 3) dell'articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al finanziamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei princìpi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.	ART. 16.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.	*Identico.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 115

ART. 1.

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia è istituita una Commissione speciale con il compito di provvedere all'impianto ed all'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale relativa ai componenti degli organi medesimi.

Il presidente di ciascun organo ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione sulla base delle designazioni dei gruppi politici rispettando il criterio della rappresentatività e della proporzionalità.

ART. 2.

Ogni senatore, deputato, consigliere regionale, provinciale e comunale di comuni capoluoghi di provincia, entro 60 giorni dalla sua elezione, è tenuto a presentare alla rispettiva Commissione una dichiarazione nella quale devono essere rigorosamente indicati lo stato patrimoniale completo, personale e della famiglia quale risulta dalla certificazione anagrafica; i redditi derivanti da terreni e fabbricati anche del coniuge; i proventi per l'attività di amministratore, dirigente, revisore, sindaco di società controllate e non controllate dallo Stato nonché per attività professionali, industriali, commerciali, artistiche e di qualsiasi altro genere.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere aggiornata annualmente ove si verifichino variazioni reddituarie o patrimoniali; essa deve comunque essere ripresentata dagli interessati 60 giorni prima della data di scadenza del mandato o entro 30 giorni dalla data di scioglimento anticipato dell'organo di appar-

tenenza, con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituaria riferita alle predette date.

ART. 3.

La Commissione speciale di cui all'articolo precedente può accertare in qualsiasi momento la veridicità di fatti e notizie relative allo stato patrimoniale ed ai redditi come sopra denunziati. A tale scopo potrà avvalersi di una sottocommissione.

Le eventuali decisioni adottate dalla predetta Commissione speciale sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ogni cittadino può prendere liberamente visione delle dichiarazioni contenute presso ciascuna anagrafe patrimoniale.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli organi indicati nel primo comma del precedente articolo 1 si darà un proprio regolamento.

Nella prima applicazione della presente legge la dichiarazione di cui al precedente articolo 2, dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

N. 342

ART. 1.

È istituita presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica una anagrafe patrimoniale e tributaria dei parlamentari.

Detta anagrafe dovrà rigorosamente indicare tutti i redditi e patrimoni provenienti da terreni e fabbricati, anche della moglie; proventi di amministratori, dirigenti, revisori, sindaci di società controllate dallo Stato o no; da industrie, commerci, attività industriali e artistiche.

ART. 2.

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale e tributaria sarà affidata alla Commissione finanze e tesoro dei due rami del Parlamento che potrà, in tale caso, avvalersi di una sottocommissione all'uopo incaricata.

ART. 3.

Per l'impianto dell'anagrafe, di cui al precedente articolo 1, il parlamentare è tenuto a presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge una scheda, appositamente preparata dalla Commissione finanze e tesoro, in cui risultino i dati indicati nell'articolo 1.

Inoltre gli stessi parlamentari sono tenuti ad aggiornare la predetta scheda entro 15 giorni da ogni variazione reddituaria o patrimoniale.

ART. 4.

I nomi dei parlamentari che non adempiranno alla prescrizione di cui all'articolo 3 saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica con comunicazione delle Presidenze della Camera e del Senato.

ART. 5.

Ogni cittadino può prendere visione della posizione patrimoniale e tributaria di ogni parlamentare, facendone espressa richiesta alla Segreteria generale della Camera dei deputati o del Senato, allegando alla domanda, legalizzata dal sindaco del comune dove il richiedente dimora, la fede di nascita e il certificato di cittadinanza.

N. **525**

ART. 1.

(*Obblighi per i candidati*).

Entro 30 giorni dal termine della competizione elettorale i senatori, i deputati ed i consiglieri regionali eletti debbono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, all'Ufficio provinciale IVA ed al comune di residenza, un prospetto sottoscritto, che contenga i seguenti dati:

a) stato patrimoniale dell'eletto, del coniuge e dei figli conviventi;

b) mezzi finanziari, beni mobili ed immobili di cui il candidato ha avuto la disponibilità per lo svolgimento della campagna elettorale con indicazione precisa della loro provenienza;

c) quadro riepilogativo delle spese sostenute per la campagna elettorale.

ART. 2.

(*Presentazione prospetto di cui articolo 1 all'Autorità giudiziaria*).

I candidati eletti alle cariche di senatore, deputato e consigliere regionale presenteranno il prospetto di cui all'articolo 1 anche all'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, competente per territorio.

ART. 3.

(*Presentazione stato patrimoniale conclusivo*).

Entro 30 giorni dal termine del mandato gli eletti dovranno presentare lo stato patrimoniale personale, quello del coniuge e dei figli conviventi.

ART. 4.

(*Verifica situazione patrimoniale*).

Entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dello stato patrimoniale conclusivo, una Commissione com-

posta da 20 cittadini scelti a sorte tra i presidenti di seggio della circoscrizione elettorale, provvede a confrontare gli stati patrimoniali di inizio e di fine legislatura, disponendo la loro pubblicazione sui maggiori organi di stampa locali e nazionali, nonché l'inoltro ai competenti uffici finanziari.

ART. 5.

(*Sorteggio componenti Commissioni di cui all'articolo 4*).

I sorteggi di cui al precedente articolo sono effettuati di fronte all'Intendente di finanza della città capoluogo della circoscrizione elettorale competente.

ART. 6.

(*Adempimenti degli Uffici finanziari*).

I competenti Uffici finanziari, entro 6 mesi dalla ricezione dei prospetti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 4 ne curano la verifica e provvedono agli opportuni accertamenti.

ART. 7.

(*Sanzioni*).

L'inosservanza alle vigenti disposizioni dà luogo, a carico dei responsabili, alle sanzioni penali e civili previste dalle leggi.

L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 20.000.000 a lire 100.000.000.

ART. 8.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1230

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Il collocamento in aspettativa, salvo il mantenimento del posto di lavoro, è ugualmente applicato ai dipendenti di imprese private e a tutti i titolari di rapporti di lavoro dipendente disciplinati dalla legge o da contratti collettivi ».

Gli ultimi due commi dello stesso articolo sono abrogati.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, concernente le incompatibilità parlamentari è sostituito dal seguente:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. I membri del Parlamento non possono mantenere rapporti di lavoro dipendente in amministrazioni statali, pubbliche e in imprese private, salva sempre la garanzia prevista dall'articolo 51, terzo comma, della Costituzione. Il collocamento in aspettativa per l'esercizio dell'ufficio di deputato o senatore si applica secondo le norme dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ».

Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo sono abrogati.

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è abrogato. Sono pure abrogate tutte le norme riguardanti i casi di incompatibilità e ineleggibilità, in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura identica al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto il seguente:

« Ciascun membro del Parlamento che non faccia parte del Governo o dell'ufficio di Presidenza di una Assemblea legislativa, o che non sia Presidente di un Gruppo parlamentare o di una Giunta o Commissione parlamentare permanente, ha diritto, a domanda, all'assegnazione di non più di due dipendenti di amministrazioni statali o di enti pubblici con funzioni di segretario. I dipendenti assegnati devono avere qualifica inferiore a dirigente e mantenere a carico dell'amministrazione statale di provenienza, il trattamento economico ordinario. Per i dipendenti da Amministrazioni o enti pubblici diversi dallo Stato il trattamento economico continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni o dagli enti di provenienza i quali hanno diritto ad ottenere il rimborso dalla Amministrazione del tesoro. Al termine dell'incarico, il dipendente riprende servizio nella stessa amministrazione ed il servizio prestato come segretario del deputato o senatore è valido a tutti gli effetti giuridici ed economici ».

ART. 6.

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura identica all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ».

ART. 7.

Le norme riguardanti i casi di incompatibilità dei membri del Parlamento, previste dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, con le modifiche disposte dai precedenti articoli 2 e 3, sono estese, in quanto applicabili, ai membri dei consigli delle regioni a statuto speciale e ordinario, nonché ai membri italiani del Parlamento europeo.

ART. 8.

Al momento di assumere i relativi incarichi o uffici, devono depositare una formale dichiarazione riguardante tutti i redditi soggetti a imposizione fiscale, e l'indicazione analitica dei beni patrimoniali, propri, della moglie e dei figli, in quanto facenti parte, ai fini tributari, dello stesso nucleo familiare:

1) i membri del Parlamento nazionale ed europeo;

2) i consiglieri regionali;

3) i sindaci dei comuni con oltre 100.000 abitanti ed i presidenti delle amministrazioni provinciali;

4) i magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica di consigliere di cassazione o equiparata, o superiore;

5) i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti con qualifica di consigliere, o superiore;

6) i funzionari dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici con qualifica di dirigente generale, o equiparata, o superiore;

7) i Presidenti, vicepresidenti e i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, istituti di diritto pubblico, imprese a partecipazione statale o comunque sovvenzionate dallo Stato.

Le dichiarazioni sono depositate presso l'amministrazione, l'ente o l'istituto presso i quali le cariche o gli uffici sono assunti per la prima volta e sono pubbliche a tutti gli effetti. Esse devono essere aggiornate dagli interessati ogni tre anni e, comunque, alla cessazione dalla carica o dall'ufficio ricoperto.

ART. 9.

(*Norme transitorie*).

Per i deputati, i senatori, i membri del Parlamento europeo e i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di mantenimento di rapporti di lavoro dipendente ha effetto dopo 180 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

La dichiarazione di cui al precedente articolo 6 deve essere depositata per la prima volta, dai titolari che rivestano le relative cariche o ricoprano i relativi uffici al momento dell'entrata in vigore della presente legge, entro 90 giorni dalla stessa entrata in vigore del provvedimento.

ART. 10.

(*Copertura finanziaria*).

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1377

ART. 1.

Ogni senatore, deputato, consigliere regionale, consigliere provinciale e consigliere comunale di comuni capoluogo di provincia entro 60 giorni dalla sua elezione deve fornire al comitato dei garanti di cui all'articolo 2 della presente legge lo stato patrimoniale completo, personale e familiare e la indicazione dei propri redditi.

La stessa dichiarazione deve essere prodotta al termine del mandato 60 giorni prima della sua scadenza.

ART. 2.

Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, i consigli provinciali ed i consigli comunali capoluogo di provincia eleggono nel proprio seno, un comitato di garanti con rappresentanza proporzionale alle forze presenti in ciascun organismo.

ART. 3.

Il comitato dei garanti ha il compito di ricevere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, di accertare in qualsiasi momento la veridicità di fatti o notizie relative allo stato patrimoniale ed alla situazione economica dei membri delle rispettive assemblee, di intervenire nei casi di riconosciuta necessità e di rendere pubbliche le sue eventuali decisioni.

ART. 4.

I membri delle assemblee possono ricorrere ai rispettivi comitati dei garanti per ottenere l'accertamento di fatti o notizie relative alla loro situazione patrimoniale ed economica.

ART. 5.

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato da ciascun organo elettivo cui la legge si riferisce.

N. 1478

ART. 1.

(*Dichiarazione patrimoniale dei parlamentari*).

I deputati e i senatori della Repubblica, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 maggio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Presidente della Camera cui appartengono una dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale sia esposta la situazione patrimoniale complessiva propria e dei congiunti fino al secondo grado, nel caso sussistano interessi comuni relativa all'anno solare precedente a quello in cui è resa la dichiarazione stessa.

Tale dichiarazione deve indicare specificamente:

1) un dettaglio degli investimenti mobiliari (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, di godimento; quote; obbligazioni; obbligazioni convertibili in azioni; quote di fondi di investimento sia italiani che esteri);

2) un dettaglio degli investimenti immobiliari, ivi inclusi gli investimenti in diritti industriali, attuati nel periodo indicato, in Italia e all'estero;

3) un dettaglio delle operazioni comunque relative ai beni di cui ai numeri precedenti quali: vendita, riporto, pegno e usufrutto di azioni, nonché contratti di *leasing* o a termine, aventi ad oggetto tali beni;

4) un dettaglio degli acquisti di beni immobili di valore superiore ai cinque milioni di lire;

5) un dettaglio dei contratti di locazione di immobili, stipulati in qualità di locatario, e di *leasing*, nonché l'elenco di quei beni, mobili e immobili, di valore superiore ai cinque milioni di lire di cui si ha la materiale disponibilità;

6) un dettaglio dei contratti relativi a cessioni, a qualsiasi titolo di beni in

favore di terzi quali: donazioni, debiti, contratti con terzi, remissioni di debiti; nonché di ogni passività bancaria.

Unitamente a tale dichiarazione i deputati e i senatori devono produrre:

a) copia degli statuti delle società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni non quotate in borsa, delle quali si possiedono azioni; nonché copia dei verbali di assemblea recanti l'approvazione di bilanci e rendiconti; copia degli atti costitutivi di società di qualsiasi tipo (semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di armamento, di associazioni fra artisti e professionisti); nonché copia dei contratti costitutivi di imprese familiari, con relative convenzioni su riparto degli utili, a cui si partecipa; copia dei contratti di associazione stipulati nel periodo considerato;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del certificato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al medesimo periodo.

ART. 2.

(*Istituzione del « Comitato tecnico per la anagrafe patrimoniale dei deputati e dei senatori della Repubblica »*).

I Presidenti delle Camere entro il 30 giugno trasmettono le dichiarazioni e la relativa documentazione ricevute ai sensi del precedente articolo al « Comitato tecnico per l'anagrafe patrimoniale dei deputati e dei senatori della Repubblica ».

Tale Comitato è composto da 20 esperti in materia finanziaria, tributaria e commerciale, nominati separatamente dieci dal Presidente della Camera e dieci dal Presidente del Senato, sentite le relative conferenze dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

I componenti del Comitato di cui ai precedenti commi sono scelti tra: i magistrati ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo nelle materie indicate nel precedente comma, i fun-

zionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, i funzionari delle società di revisione contabile sottoposte al controllo della CONSOB ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e dei decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, nn. 136 e 137.

I componenti del Comitato devono godere dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

I componenti del Comitato, se appartengono ad alcune delle amministrazioni dello Stato, vengono collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico; se esercitano attività professionale o se sono dipendenti delle società di revisione sono tenuti a sospenderla per tutta la durata dell'incarico, dandone comunicazione ai rispettivi ordini professionali.

I componenti del Comitato godono dello stesso trattamento economico riservato ai deputati.

ART. 3.

(*Funzioni e poteri del Comitato di cui al precedente articolo*).

Il Comitato entro il 30 settembre cura l'immediata pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e compila l'elenco dei deputati e dei senatori che non hanno provveduto a depositarla.

Entro lo stesso termine il Comitato provvede al sorteggio di 65 deputati e 35 senatori da sottoporre a indagini ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il Comitato provvede altresì, d'ufficio, all'accertamento della situazione patrimoniale dei deputati e dei senatori che non hanno presentato la dichiarazione di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle sue funzioni al Comitato sono attribuiti gli stessi poteri dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per

l'effettuazione delle necessarie indagini il Comitato può direttamente avvalersi della guardia di finanza, secondo le intese a tal fine intercorse tra i Presidenti delle Camere e il comando di tale corpo.

Il Comitato può utilizzare per l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni di cui alla presente legge o per l'accertamento d'ufficio qualsiasi dato o notizia di cui venga comunque a conoscenza.

ART. 4.

(*Pubblicazione e diffusione della relazione finale*).

Entro un anno dal giorno del sorteggio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere una relazione sui risultati delle indagini compiute.

I Presidenti delle Camere ne cureranno la stampa e la diffusione.

Tale relazione verrà anche inoltrata ai competenti uffici distrettuali delle imposte che potranno avvalersene ai sensi di legge.

ART. 5.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire centotrenta milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1980, a carico dei capitoli 1006 e 1007 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con i propri decreti le relative variazioni di bilancio.

N. 1774

ART. 1.

I membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla loro elezione, presso la commissione di cui al successivo articolo 2, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del certificato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale complessiva propria, del coniuge non separato, dei figli e dei familiari conviventi. Ove tali ultimi soggetti abbiano rifiutato di dare le necessarie informazioni, il dichiarante ne fa attestazione.

La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale deve indicare specificamente e in dettaglio le proprietà mobiliari ed immobiliari, i contratti di acquisto, di locazione e di *leasing* relativi a beni mobili ed immobili di valore superiore a lire cinque milioni, i contratti relativi a cessioni a qualsiasi titolo di beni in favore di terzi, i contratti di società e di associazione, effettuati o stipulati entro l'anno precedente alla data in cui è resa la dichiarazione stessa.

La dichiarazione prevista dall'articolo 8, numero 2), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, deve contenere le indicazioni di cui al comma precedente.

ART. 2.

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, i consigli regionali, provinciali e comunali nei comuni capoluogo di provincia e in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, è istituita una commissione speciale con il com-

pito di provvedere alla tenuta delle dichiarazioni di cui al precedente articolo e di accertarne la veridicità.

Il presidente di ciascuna assemblea determina la composizione della commissione e procede alla sua formazione sulla base delle designazioni dei gruppi politici rispettando il criterio della rappresentatività e della proporzionalità.

ART. 3.

Le commissioni di cui all'articolo precedente possono accertare in qualsiasi momento la veridicità dei fatti e dei dati contenuti nelle dichiarazioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione, nonché l'elenco di coloro che abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 1, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura delle commissioni medesime.

Ogni cittadino può prendere liberamente visione delle dichiarazioni depositate presso la commissione.

N. 1794

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Il collocamento in aspettativa, salvo il mantenimento del posto di lavoro, è ugualmente applicato ai dipendenti di imprese private e a tutti i titolari di rapporti di lavoro dipendente disciplinati dalla legge o da contratti collettivi ».

Gli ultimi due commi dello stesso articolo 88 sono abrogati.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari, è sostituito dal seguente:

« I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di altri organi dell'amministrazione dello Stato. I membri del Parlamento non possono mantenere rapporti di lavoro dipendente in amministrazioni statali, pubbliche e in imprese private, salva sempre la garanzia prevista dall'articolo 51, terzo comma, della Costituzione. Il collocamento in aspettativa per l'esercizio dell'ufficio di deputato o senatore si applica secondo le norme dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ».

Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo 1 sono abrogati.

ART. 3.

Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

ART. 1-*bis*. – « L'ufficio di membro del Parlamento è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi libera attività professionale.

L'iscrizione ai relativi albi professionali è sospesa di diritto durante l'esercizio dell'ufficio di parlamentare. La sospensione cessa automaticamente al termine del mandato parlamentare ».

ART. 4.

È abrogato l'articolo 4 della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Sono pure abrogate tutte le norme riguardanti i casi di incompatibilità e ineleggibilità, in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulle indennità parlamentari, è sostituito dal seguente:

« Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura identica al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate ».

Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ciascun membro del Parlamento che non faccia parte del Governo o dell'ufficio di Presidenza di un'Assemblea legislativa, o che non sia Presidente di un gruppo o Commissione parlamentare, anche bicamerale, ha diritto, a domanda, all'assegnazione di un dipendente di amministrazioni statali e di enti pubblici con funzioni di segretario. Il dipendente assegnato deve avere qualifica inferiore a dirigente e mantiene, a carico dell'amministrazione o dell'ente di provenienza, il trattamento economico ordinario. Al termine dell'incarico, il dipendente riprende servizio nella stessa amministrazione ed il servizio prestato come segretario del deputato o senatore è

valido a tutti gli effetti giuridici ed economici ».

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura identica all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ».

ART. 6.

Al regime fiscale delle indennità parlamentari, previsto dall'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dall'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applicano le modificazioni previste dall'articolo 2, quarto comma, e 47, primo comma, della « legge finanziaria 1980 », legge 24 aprile 1980, n. 146.

ART. 7.

Le norme riguardanti i casi di incompatibilità dei membri del Parlamento, previste dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, con le modifiche disposte dai precedenti articoli 2 e 3, sono estese, in quanto applicabili, ai membri dei consigli delle regioni a statuto speciale e ordinario.

ART. 8.

Al momento di assumere i relativi incarichi o uffici, devono depositare una formale dichiarazione riguardante tutti i redditi soggetti a imposizione fiscale, e l'indicazione analitica dei beni patrimoniali, propri, della moglie e dei figli, in quanto facenti parte, ai fini tributari, dello stesso nucleo familiare:

1) i membri del Parlamento;
2) i consiglieri regionali;

3) i sindaci dei comuni con oltre 100.000 abitanti ed i presidenti delle amministrazioni provinciali;

4) i magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica di consigliere di cassazione o equiparata, o superiore;

5) i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con qualifica di consigliere o superiore;

6) i funzionari dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici con qualifica di dirigente generale, o equiparata, o superiore;

7) i Presidenti, vicepresidenti e i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, istituti di diritto pubblico, imprese a partecipazione statale o comunque sovvenzionate dallo Stato.

Le dichiarazioni sono depositate presso l'amministrazione, l'ente o l'istituto presso i quali le cariche o gli uffici sono assunti per la prima volta e sono pubbliche a tutti gli effetti. Esse devono essere aggiornate dagli interessati ogni tre anni e, comunque, alla cessazione dalla carica o dall'ufficio ricoperto.

ART. 9.

(*Norme transitorie*).

Per i deputati, i senatori e i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di mantenimento di rapporti di lavoro dipendente ha effetto dopo 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La sospensione automatica dagli albi professionali di cui all'articolo 3 ha effetto, per i deputati ed i senatori, con l'inizio della IX legislatura della Repubblica e, per i consiglieri regionali, dalla prima elezione dei consigli regionali successiva all'entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione di cui al precedente articolo 8 deve essere depositata per la prima volta, dai titolari che rivestano le relative cariche o ricoprano i relativi uffici alla data dell'entrata in vigore della presente legge, entro 90 giorni dalla stessa data.